

Codice A1817A

D.D. 13 aprile 2017, n. 1076

Autorizzazione idraulica n. 10/17 per la realizzazione di collegamento ciclabile dei parchi fluviali del lungo Strona e dell'Isolone sul Torrente Strona in Comune di Gravellona Toce (VB). Richiedente: Comune di Gravellona Toce.

In data 07/03/17 il Comune di Gravellona Toce ha presentato istanza per il rilascio della concessione demaniale per la realizzazione di collegamento ciclabile dei parchi fluviali del lungo Strona e dell'Isolone. Poiché l'opera interferisce con il corso d'acqua denominato torrente Strona è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del RD 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'ing. Alberto Chiesa e dall'ing. Stefano Cerlini in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'Amministrazione comunale di Gravellona Toce (VB) con deliberazione della Giunta Comunale n.27 in data 22/02/2017 ha approvato il progetto delle opere in oggetto.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Strona.

Visto il regolamento regionale n.14/2004 con il quale viene data attuazione all'art.1 della LR 12/2004, questo settore procederà al rilascio della concessione secondo quanto disposto dai provvedimenti citati.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto la LR 23/2008;
- vista la DGR n. 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con RD n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del DLgs 112/98;
- visto l'art. 59 della LR 44/00;
- viste le LLRR n.20/2002 e n.12/2004;
- visto il regolamento regionale n.14/R del 06/12/2004 e smi;

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Gravellona Toce, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:
 - il tratto di passerella tra le sezioni 3 e 5 (così come numerate nella tavola P.02) dovrà essere staticamente indipendente dalla scogliera sottostante;
 - l'opera deve essere realizzata nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 - il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
 - le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
 - i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni due, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
 - il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
 - l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
 - il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
 - questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
 - l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
2. l'opera potrà essere realizzata solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione;
 3. prima dell'inizio dei lavori dovrà essere acquisito l'assenso da parte di ANAS S.p.A. e dovranno essere presentati gli elaborati del progetto esecutivo, aggiornati secondo le prescrizioni di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della LR 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Giovanni ERCOLE)